



prassi

## **IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO MATURATO DURANTE LA SOSPENSIONE PER CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIRCOLARE INPS N.24/2017)**

L'articolo 2, comma 2, L. 464/1972, aveva previsto il rimborso a carico dell'Inps delle quote di indennità di anzianità maturate dai lavoratori licenziati al termine del periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Tale disposizione è stata abrogata, dal 24 settembre 2015, ossia dal giorno in cui è entrato in vigore il D.Lgs. 148/2015, in particolare dall' articolo 46, comma 1, lettera e.

L'Inps, con la circolare n. 24/2017, ha illustrato le modifiche intervenute in materia di Tfr maturato durante il periodo di fruizione della Cigs, con particolare riguardo ai casi in cui continua ad applicarsi l'articolo 2, comma 2, L. 464/1972, e ha diffuso le istruzioni operative sulla liquidazione in caso di destinazione del Tfr al finanziamento delle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria.

Pertanto, ad oggi, l'onere economico delle quote di Tfr maturate dai lavoratori durante il periodo di Cigs è a carico del datore di lavoro, **salvo nei seguenti casi**:

1. domande presentate entro il 23 settembre 2015;
2. domande presentate dopo il 23 settembre 2015, relative alla richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento di programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
3. domande di autorizzazione presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione;
4. domande presentate tra il 24 e il 31 ottobre 2015, a condizione che la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni siano intervenute entro il 23 settembre 2015.

La disciplina esposta non si applica nei casi di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, regolamentati, ora, dall'articolo 21, comma 5, D.Lgs. 148/2015 e, prima dell'entrata in vigore della riforma, dall'articolo 1, comma 5, D.L. 726/1984, convertito con modificazioni nella L. 863/1984.

### **Interazioni con il Fondo di tesoreria**

In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 2, comma 2, L. 464/1972, nei casi di pagamento diretto previsti dalla L. 296/2006, la quota di Tfr versata al Fondo di tesoreria deve essere liquidata comprendendo



anche la quota maturata durante i periodi di sospensione per fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Anche nei casi di sopravvivenza della disciplina previgente, i datori di lavoro che abbiano regolarmente adempiuto all'obbligazione contributiva dovranno richiedere all'Inps il pagamento diretto ai lavoratori dell'intera quota versata al Fondo tesoreria e recuperare la quota a carico della Cigs utilizzando il codice Lo43. Nella nuova domanda di liquidazione della quota di Tfr maturata durante il periodo di Cigs, il datore di lavoro si impegna a non richiedere il pagamento diretto alla Cigs delle quote di Tfr di competenza del Fondo di tesoreria presenti nei flussi UniEmens.

### **Tfr a previdenza complementare**

Nel caso in cui il datore di lavoro, nel periodo ininterrotto di sospensione del rapporto precedente la cessazione per il quale il Ministero abbia autorizzato il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale, non abbia provveduto a effettuare il versamento delle quote di Tfr al Fondo di previdenza complementare, l'Inps le versa direttamente.

Brescia, 10 marzo 2017

**per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it*